



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 6 - Tutela del benessere animale,
igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Procedura operativa adozioni internazionali

1. *Gli animali devono obbligatoriamente essere identificati con microchip, essere iscritti all'anagrafe canina ed essere intestati al Sindaco del Comune territorialmente competente;*
2. *Tutti gli animali movimentati devono essere muniti del Passaporto comunitario previsto dal Regolamento (UE) n. 576/2013, recante anche l'attestazione sanitaria di eventuali trattamenti antiparassitari e vaccinali richiesti dal Paese di destinazione. Il passaporto può essere intestato al Sindaco del Comune territorialmente competente (indicando in AAA l'associazione come detentore) oppure direttamente all'Associazione Protezionista italiana riconosciuta a livello regionale che ha richiesto l'animale. In tal caso è compito di quest'ultima assicurarsi che il passaggio di proprietà con l'adottante finale sia comunicato alle autorità competenti per la registrazione in anagrafe;*
3. *Le Associazioni e i Comuni possono fare adottare a privati cittadini a meno che il servizio veterinario della ASL territorialmente competente non ne dichiari l'inadottabilità per motivi sanitari o per motivi comportamentali. Una volta perfezionata l'adozione del cane, il Comune o l'associazione protezionista italiana comunica la variazione anagrafica.*
4. *Gli animali oggetto di adozioni internazionali sono accompagnati dal documento TRACES;*
5. *Il Comune o l'Associazione trasmettono alla ASL territorialmente competente, almeno 72 ore prima della movimentazione dell'animale:*
 - a) *Copia dei documenti di identità degli adottanti;*
 - b) *Dichiarazione di accettazione dell'animale e degli obblighi di buon mantenimento dello stesso;*
 - c) *Dichiarazione dell'adottante circa l'impegno di comunicare eventuali cessioni dell'animale a soggetti terzi;*
 - d) *Dichiarazione di impegno di iscrizione presso l'anagrafe canina del Paese di destinazione.*
6. *L'aggiornamento in anagrafe avviene nel momento in cui si verifica la cessione del cane adottato. In tale momento il Comune o l'associazione protezionista italiana avranno l'obbligo di acquisire una dichiarazione, redatta in doppia lingua (italiano e lingua del Paese di destinazione), di avvenuta ricezione dell'animale da parte dell'adottante, datata e firmata; tale*

documentazione dovrà essere conservata dall'associazione protezionista italiana o dal Comune e sarà trasmessa alla Asl e alla Regione territorialmente competente;

7. *Il Comune o l'associazione protezionista italiana, tenuto conto dell'esigenza di verifica delle condizioni degli animali all'estero, privilegiano le adozioni da parte di soggetti che si impegnano a non procedere ad ulteriori trasferimenti degli animali e a inviare documentazione comprovante il buono stato di salute e benessere degli stessi;*
8. *Annualmente i Servizi Veterinari territorialmente competenti, trasmettono alla Regione un resoconto delle movimentazioni effettuate. Tali resoconti saranno inviati dalla Regione al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari, unitamente alla relazione annuale sul randagismo prevista dal decreto 6 maggio 2008 “Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281, recante : “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.*
9. *La suddetta procedura non si applica ai cani adottati direttamente al canile rifugio/sanitario da cittadini residenti nella UE e non destinati ad ulteriori passaggi di proprietà.*
10. *Le verifiche sulla correttezza dell'applicazione del presente protocollo spettano, ai sensi della normativa vigente, alle Regioni competenti per territorio.*